

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali¹

Conclusa a Berna l'8 giugno 1962

Approvato dall'Assemblea federale il 18 settembre 1963²

Entrata in vigore il 1° marzo 1964

(Stato 1° gennaio 2019)

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia

animati dal desiderio di disciplinare i rapporti tra i due Stati nel settore delle assicurazioni sociali,

hanno risolto di concludere una convenzione e, a tale scopo, hanno nominato come loro plenipotenziari:

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e avendoli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Parte prima Disposizioni generali

Art. 1

¹ La presente convenzione è applicabile:

a. in Svizzera:

- (i) alla legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- (ii) alla legislazione federale sull'assicurazione contro l'invalidità;
- (iii) alla legislazione federale sull'assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali;

RU **1964** 161; FF **1963** I 660 ediz. ted **1963** I 670 ediz. franc.

¹ La presente Conv. resta in vigore per le relazioni con Bosnia ed Erzegovina. Nelle relazioni con la Croazia (vedi l'art. 40 dell'Acc. del 9 apr. 1996 – RU **1998** 2157; FF **1996** IV 777), la Slovenia (vedi l'art. 39 dell'Acc. del 10 apr. 1996 – RU **1998** 2237; FF **1996** IV 811), la Macedonia (vedi l'art. 41 dell'Acc. del 9 dic. 1999 – RU **2002** 3686; FF **2001** 1867), il Kosovo (RU **2010** 1203), la Serbia (vedi l'art. 38 dell'Acc. dell'11 ott. 2010 – RU **2019** 135; FF **2018** 927) e il Montenegro (vedi l'art. 39 dell'Acc. del 7 ott. 2010 – RU **2019** 107; FF **2018** 927) non è più in applicazione.

² RU **1964** 160

- (iv) alla legislazione federale sugli assegni familiari;
- b. in Jugoslavia:
 - (i) alla legislazione sull'assicurazione-pensioni (assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti);
 - (ii) alla legislazione sull'assicurazione contro l'invalidità, compresa l'assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali;
 - (iii) alla legislazione sull'assicurazione sanitaria, nella misura in cui essa copre gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali;
 - (iv) alla legislazione sugli assegni familiari.

² La presente convenzione è parimente applicabile a tutte le leggi e ordinanze che codificano, modificano o completano le legislazioni indicate nel capoverso 1.

Essa è, inoltre, applicabile alle leggi e ordinanze che istituiscono un nuovo settore delle assicurazioni sociali e a quelle che estendono a nuove categorie di beneficiari gli ordinamenti assicurativi in vigore.

Art. 2

I cittadini svizzeri e jugoslavi godono della parità di trattamento quanto ai diritti e agli obblighi derivanti dalle legislazioni indicate nell'articolo 1, eccetto che la presente convenzione e il suo protocollo finale non dispongano altrimenti.

Art. 3

I cittadini svizzeri e i cittadini jugoslavi che possono pretendere prestazioni in virtù delle legislazioni indicate nell'articolo 1, le ricevono per intero e senza limitazione alcuna, fintanto che risiedono sul territorio di una delle Parti contraenti, eccetto che la presente convenzione e il suo protocollo finale non dispongano altrimenti. Con la stessa riserva, le dette prestazioni sono concesse da una delle Parti contraenti ai cittadini dell'altra Parte contraente che risiedono in un Paese terzo, alle stesse condizioni e nella stessa misura che ai suoi propri cittadini residenti in questo Paese. Tuttavia, le disposizioni legali jugoslave, secondo cui i pagamenti all'estero sono subordinati a una autorizzazione, non si applicano al pagamento delle prestazioni jugoslave a cittadini svizzeri residenti in Paesi terzi.

Parte seconda

Legislazione applicabile

Art. 4

La legislazione applicabile è, di principio, quella della Parte contraente, sul cui territorio è esercitata l'attività determinante al fine dell'assicurazione.

Art. 5

Il principio sancito nell'articolo 4 è soggetto alle seguenti eccezioni:

- a.³ lavoratori dipendenti di un'azienda o di una organizzazione di lavoro associato con sede sul territorio di una delle Parti contraenti, distaccati per un periodo limitato sul territorio dell'altra Parte per prestazioni di lavoro, rimangono soggetti, durante trentasei mesi, compresa la durata dei congedi, alla legislazione della prima Parte, come se fossero occupati nel luogo dove l'azienda o l'organizzazione di lavoro associato che li trasferisce ha la sua sede. Se la durata del trasferimento si prolunga oltre questo termine, l'assoggettamento alla legislazione della prima Parte può essere eccezionalmente mantenuto per un periodo da convenire di comune accordo fra le autorità competenti delle due Parti.
- b. i lavoratori dipendenti delle imprese di trasporto, private o pubbliche, di una delle Parti contraenti, occupati temporaneamente sul territorio dell'altra Parte sono soggetti alla legislazione della Parte, nella quale l'impresa ha la sede, in quanto non risiedano permanentemente nel Paese, ove lavorano;
- c. i capi e i membri delle missioni diplomatiche e consolari sono soggetti alla legislazione dello Stato accreditante, se sono suoi cittadini. Questa norma vale parimenti per i lavoratori al servizio domestico delle dette persone, semprechè siano cittadini dello Stato accreditante e in quanto non risiedano permanentemente nello Stato accreditario.

Art. 6

Le autorità competenti delle due Parti contraenti possono, di comune accordo, prevedere eccezioni agli articoli 4 e 5, per quanto concerne la legislazione applicabile.

Parte terza**Disposizioni particolari****Capo 1****Assicurazione contro l'invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti****Art. 7**

Ai cittadini jugoslavi e ai loro superstiti sono applicabili le seguenti disposizioni particolari in materia di rendite dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti:

³ Nuovo testo giusta l'art. 1 dell'Acc. agg. del 9 lug. 1982, approvato dall'AF il 6 giu. 1983 e in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 1984 (RU 1983 1606; FF 1982 III 989).

- a.⁴ Qualora l'importo della rendita ordinaria parziale cui può pretendere un cittadino della RSF di Jugoslavia non residente in Svizzera sia inferiore o pari al dieci per cento della rendita ordinaria completa, il detto cittadino ha diritto soltanto a una indennità forfettaria equivalente al valore della rendita dovuta. Il cittadino jugoslavo che ha beneficiato di una tale rendita parziale e che lascia definitivamente il territorio elvetico riceve parimente una siffatta indennità.

Quando l'importo della rendita ordinaria parziale è superiore al dieci per cento ma inferiore o uguale al venti per cento della rendita ordinaria completa, il cittadino della RSF di Jugoslavia non residente in Svizzera o che lascia definitivamente questo Paese può scegliere fra il versamento della rendita o quello di una indennità forfettaria. L'assicurato deve fare la scelta, se risiedesse fuori dalla Svizzera, quando domanda la rendita, e, se avesse già beneficiato di una rendita in Svizzera, nel momento in cui lascia questo Paese.

Qualora l'indennità forfettaria sia stata pagata dall'assicurazione svizzera, né il beneficiario né i suoi superstiti non possono più far valere alcun diritto nei confronti di questa assicurazione in virtù dei contributi che hanno giustificato questa indennità.

- b. I cittadini jugoslavi hanno diritto alle rendite straordinarie fino a quando conservino il domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima della data da cui domandano la rendita, abbiano risieduto in Svizzera ininterrottamente per almeno dieci anni interi, quando si tratta di una rendita di vecchiaia, e per almeno cinque anni interi, quando si tratta di una rendita di superstiti o di una rendita di vecchiaia che la sostituisce.

Art. 8

Ai cittadini jugoslavi sono applicabili le seguenti disposizioni particolari in materia di prestazioni dell'assicurazioni svizzera contro l'invalidità:

- a. i cittadini jugoslavi hanno diritto ai provvedimenti di integrazione fino a quando conservino il domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima della manifestazione dell'invalidità, abbiano pagato i contributi all'assicurazione svizzera per almeno un anno intero.

Le mogli e le vedove di cittadinanza jugoslava che non esercitano un'attività lucrativa come anche i figli minorenni della stessa cittadinanza hanno diritto ai provvedimenti di integrazione fino a quando conservino il domicilio in Svizzera se, immediatamente prima della manifestazione della invalidità, abbiano risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno intero; i figli hanno, inoltre, diritto a tali provvedimenti, qualora siano domiciliati in Svizzera e siano ivi nati invalidi o qualora abbiano risieduto in Svizzera ininterrottamente dalla nascita.

⁴ Nuovo testo giusta l'art. 2 dell'Acc. agg. del 9 lug. 1982, approvato dall'AF il 6 giu. 1983 e in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 1984 (RU 1983 1606; FF 1982 III 989).

I figli nati invalidi in Jugoslavia e la cui madre ha risieduto in Jugoslavia complessivamente durante due mesi al massimo prima della nascita pur conservando il domicilio in Svizzera, sono assimilati ai figli nati invalidi in Svizzera. L'assicurazione per l'invalidità svizzera prende parimente a carico, nel caso d'infermità congenita di un figlio, le spese sostenute in Jugoslavia durante i primi tre mesi dopo la nascita, nella misura in cui essa avrebbe dovuto accordare siffatte prestazioni in Svizzera;⁵

- b. circa il diritto alla rendita ordinaria di invalidità, i cittadini jugoslavi che sono iscritti all'assicurazione jugoslava o che hanno già beneficiato di tale rendita prima di lasciare la Svizzera, sono assimilati alle persone assicurate secondo la legislazione svizzera;
- c. l'articolo 7, lettera a, è applicabile per analogia alle rendite ordinarie dell'assicurazione contro l'invalidità;
- d. l'articolo 7, lettera b, è applicabile per analogia alle rendite straordinarie dell'assicurazione contro l'invalidità, il tempo di residenza in Svizzera, richiesto per queste rendite e per le rendite di vecchiaia che le sostituiscono, essendo di almeno cinque anni interi;
- e. le rendite ordinarie di invalidità previste per gli assicurati con grado d'invalidità inferiore al 50%, come anche gli assegni per invalidi senza aiuto possono essere concessi a cittadini jugoslavi fino a quando essi conservino il domicilio in Svizzera.
- f.⁶ i cittadini della RSF di Jugoslavia non domiciliati in Svizzera che hanno dovuto abbandonare la loro attività in questo Paese in seguito a un infortunio o a una malattia e che ivi dimorano fino al verificarsi dell'evento assicurativo, sono considerati assicurati ai sensi della legislazione svizzera per l'assegnazione di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Essi devono continuare a pagare i contributi all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità come se avessero il loro domicilio in Svizzera.

Art. 9

I cittadini svizzeri e jugoslavi assicurati in Jugoslavia hanno diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione jugoslava contro l'invalidità e la complemento di salario pagato nel caso di diminuzione del salario dovuta all'invalidità, fino a quando conservino il domicilio in Jugoslavia.

Art. 10

¹ Se, in base ai soli periodi di assicurazione e ai periodi equivalenti compiuti secondo la legislazione jugoslava, un assicurato non può far valere un diritto a una prestazione d'invalidità, di vecchiaia o di morte in conformità di questa legislazione, i

⁵ Introdotto dall'art. 3 dell'Acc. agg. del 9 lug. 1982, approvato dall'AF il 6 giu. 1983 e in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 1984 (RU 1983 1606; FF 1982 III 989).

⁶ Introdotto dall'art. 4 dell'Acc. agg. del 9 lug. 1982, approvato dall'AF il 6 giu. 1983 e in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 1984 (RU 1983 1606; FF 1982 III 989).

periodi compiuti nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (periodi contributivi e periodi equivalenti) saranno totalizzati con i periodi compiuti nell'assicurazione jugoslava per l'apertura del diritto alle suddette prestazioni, in quanto questi periodi non si sovrappongano.

² Se, conformemente al capoverso 1, una prestazione delle assicurazioni sociali jugoslave è concessa tenendo conto dei periodi di assicurazione svizzeri, essa è calcolata come segue:

- a. l'ente assicuratore jugoslavo incaricato del calcolo determina, anzitutto, l'importo della prestazione, cui l'assicurato potrebbe avere diritto se tutti i periodi di assicurazione da considerare secondo il capoverso 1 fossero stati compiuti nelle sole assicurazioni jugoslave;
- b. in base a questo importo, elevato, ove occorra, fino alla pensione minima garantita dalla legislazione jugoslava, l'ente assicuratore jugoslavo determina la prestazione dovuta al pro rata della durata dei periodi di assicurazione compiuti nelle assicurazioni jugoslave in rapporto alla durata totale dei periodi compiuti nelle assicurazioni delle due Parti, tenendo conto, tuttavia, dei periodi compiuti nell'assicurazione svizzera solo in quanto essi non si sovrappongano ai periodi jugoslavi.

Capo 2

Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Art. 11

I cittadini svizzeri e jugoslavi assicurati secondo la legislazione di una delle Parti contraenti, che siano vittime di un infortunio o contraggano una malattia professionale sul territorio dell'altra Parte, possono domandare tutte le cure mediche necessarie, in Svizzera all'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni e in Jugoslavia all'istituto locale della sicurezza sociale. In questi casi, l'ente assicuratore, da cui dipende l'assicurato, deve rimborsare le spese delle cure mediche all'ente assicuratore che le ha concesse.

Art. 12

Se la legislazione di una delle Parti contraenti prevede, esplicitamente o implicitamente, che, per stabilire il grado d'incapacità nel caso di un infortunio del lavoro o di una malattia professionale rispetto a tale legislazione, gli infortuni del lavoro o le malattie professionali occorsi anteriormente siano considerati, lo sono ugualmente gli infortuni del lavoro e le malattie professionali occorsi anteriormente sotto la legislazione dell'altra Parte contraente come se essi fossero occorsi sotto la legislazione della prima Parte contraente.

Art. 13

Nel caso di una malattia professionale suscettibile di essere oggetto di indennità conformemente alla legislazione di ambedue le Parti, le prestazioni sono concesse solo in virtù della legislazione della Parte, sul cui territorio l'attività suscettibile di cagionare una malattia professionale di siffatta natura è stata esercitata per ultimo, e alla condizione che l'interessato adempia le condizioni previste dalla detta legislazione.

Art. 14

¹ Qualora, nel caso di aggravamento di una malattia professionale, un lavoratore, che abbia beneficiato o benefici di un'indennità per una malattia professionale in virtù della legislazione di una delle Parti, faccia valere, per una malattia professionale della stessa natura, diritti a prestazioni in virtù della legislazione dell'altra Parte, le seguenti regole sono applicabili:

- a. se il lavoratore non ha esercitato, sul territorio di questa ultima Parte, un'attività suscettibile di cagionare una malattia professionale o di aggravarla, l'ente assicuratore della prima Parte deve assumere le prestazioni in virtù della propria legislazione, tenuto conto dell'aggravamento;
- b. se il lavoratore ha esercitato, sul territorio di quest'ultima Parte, una siffatta attività, l'ente assicuratore della prima Parte deve assumere le prestazioni in virtù della propria legislazione, senza tener conto dell'aggravamento; l'ente assicuratore dell'altra Parte concede al lavoratore un supplemento, il cui importo è determinato in base alla legislazione della seconda Parte e che è uguale alla differenza tra l'importo della prestazione dovuta dopo l'aggravamento e l'importo che sarebbe stato dovuto se la malattia, prima dell'aggravamento, si fosse prodotta sul suo territorio.

² Nei casi considerati al capoverso precedente, il lavoratore deve fornire all'ente assicuratore della Parte, in virtù della cui legislazione fa valere diritti a prestazioni, le informazioni necessarie relative alle prestazioni liquidate anteriormente a titolo di indennità per la malattia professionale considerata. Il detto ente, se ritiene necessario, può documentarsi su tali prestazioni presso l'ente che ha concesso all'interessato le prestazioni anteriori.

Capo 3
Assegni familiari**Art. 15**

I cittadini delle due Parti contraenti beneficiano degli assegni per figli previsti nelle legislazioni indicate nell'articolo 1, qualunque sia il luogo di residenza dei loro figli.

Art. 16

Se un figlio dà diritto ad assegni per figli sia in virtù della legislazione svizzera sia in virtù della legislazione jugoslava, gli assegni dovuti sono solo quelli della legislazione del luogo di lavoro del padre.

Parte quarta
Disposizioni di applicazione**Art. 17**

¹ Per l'applicazione della presente convenzione, le autorità e gli enti di ciascuna delle Parti si prestano i loro buoni uffici, come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione sulle assicurazioni sociali.

² Le autorità competenti:

- a. prendono gli accordi amministrativi necessari per l'applicazione della presente convenzione. Esse disciplinano, in particolare, le formalità della reciproca collaborazione e la partecipazione alle spese per gli accertamenti medici o amministrativi, qualora persone sul territorio di una delle Parti chiedano la concessione o beneficino di prestazioni delle assicurazioni dell'altra Parte;
- b. possono convenire, per agevolare le relazioni fra gli enti assicuratori delle Parti contraenti, di designare, ciascuna, degli enti accentratori;
- c. si comunicano tutte le informazioni sui provvedimenti presi per la applicazione della presente convenzione;
- d. si comunicano, appena possibile, tutte le informazioni sulle modificazioni apportate nella loro legislazione.

³ Per l'applicazione della presente convenzione, il termine «autorità competente» designa:

- per quanto concerne la Svizzera:
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
- per quanto concerne la Jugoslavia:
la Segreteria del lavoro del Consiglio esecutivo federale.

Art. 18

¹ Gli enti assicuratori obbligati a corrispondere prestazioni in virtù della presente convenzione, se ne liberano validamente nella moneta del loro paese.

² I trasferimenti attenenti all'esecuzione della presente convenzione sono operati in conformità degli accordi vigenti in materia tra le Parti contraenti al momento del trasferimento.

³ Qualora l'una o l'altra Parte contraente emanasse disposizioni intese a limitare il commercio delle valute, provvedimenti saranno immediatamente presi, d'intesa fra le due Parti, per garantire il trasferimento delle somme dovute da ciascuna di esse, in conformità della presente convenzione.

⁴ I cittadini di una delle due Parti contraenti, che si trovano sul territorio dell'altra Parte, beneficiano liberamente dell'assicurazione facoltativa prevista nella legislazione del loro paese, segnatamente per quanto concerne il trasferimento dei contributi a questa assicurazione e delle prestazioni acquisite a titolo di essa.

Art. 19

¹ Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse di bollo e di altre tasse previste dalla legislazione di una delle Parti contraenti per i documenti da produrre in applicazione della legislazione di questa Parte è esteso ai documenti da produrre in virtù della legislazione dell'altra Parte.

² Le autorità o gli enti dell'una o dell'altra Parte contraente non chiederanno l'autenticazione diplomatica o consolare degli atti, certificati o documenti da produrre per l'applicazione della presente convenzione.

Art. 20

Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi da presentarsi, entro un termine determinato, a un ente di una delle Parti contraenti sono reputati tempestivi, ancorchè siano stati presentati entro quel termine a un ente corrispondente dell'altra Parte. In tal caso, questo ente, li trasmette senza indugio all'ente competente della prima Parte.

Art. 20 ^{bis 7}

Le autorità, tribunali e enti competenti di una delle Parti contraenti non possono rifiutare di trattare le domande e di prendere in considerazione altri documenti per il fatto che sono redatti in una delle lingue delle nazioni della RSF di Jugoslavia o in una delle lingue ufficiali della Svizzera.

Art. 21

¹ Tutte le difficoltà concernenti l'applicazione della presente convenzione saranno appianate, di comune intesa, dalle autorità competenti delle due Parti contraenti.

² Qualora una soluzione non fosse conseguita in tal modo entro sei mesi, la controversia sarà sottoposta a un tribunale arbitrale, la cui composizione e procedura saranno determinate, di comune intesa, dai Governi delle due Parti contraenti. Il tribunale arbitrale risolverà secondo i principi e lo spirito della presente convenzione.

⁷ Introdotto dall'art. 5 dell'Acc. agg. del 9 lug. 1982, approvato dall'AF il 6 giu. 1983 e in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 1984 (RU 1983 1606; FF 1982 III 989).

Parte quinta

Disposizioni finali e transitorie

Art. 22

¹ La presente convenzione è parimente applicabile ai casi, nei quali l'evento assicurato sia accaduto prima dell'entrata in vigore della medesima, riservato l'articolo 23. Tuttavia, nessuna prestazione fondata su di essa può essere accordata per il tempo precedente la detta entrata in vigore.

² Nell'applicazione della presente convenzione, i periodi di assicurazione o di occupazione compiuti prima della sua entrata in vigore sono parimente considerati. Lo stesso vale per i periodi di residenza in Svizzera, nel senso degli articoli 7, lettera b, e 8, lettera d.

³ I termini previsti nelle legislazioni delle due Parti contraenti per far valere i diritti incominciano a decorrere il più presto dall'entrata in vigore della Presente convenzione.

Art. 23

¹ Le rendite ordinarie dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti sono accordate secondo le disposizioni della presente convenzione soltanto se l'evento assicurato è accaduto dopo il 31 dicembre 1959.

² Se l'evento assicurato è accaduto avanti il 1° gennaio 1960, i cittadini jugoslavi hanno diritto alle rendite ordinarie dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti soltanto a condizione che:

- a. abbiano pagato contributi alla detta assicurazione per almeno cinque anni interi in totale o
- b. abbiano risieduto in Svizzera per dieci anni in totale – di cui cinque immediatamente e ininterrottamente prima che l'evento assicurato sia accaduto – e pagato contributi alla detta assicurazione per almeno un anno intero in totale.

I cittadini jugoslavi che non soddisfacciano le condizioni stabilite nelle lettere a e b hanno diritto al rimborso dei loro contributi secondo l'ordinanza del Consiglio federale del 14 marzo 1952⁸ concernente il rimborso agli stranieri e agli apolidi dei contributi pagati all'amministrazione vecchiaia e superstiti.

³ Se, essendo l'evento assicurato accaduto avanti il 1° gennaio 1960, i contributi sono stati rimborsati, in applicazione dell'ordinanza citata nel capoverso 2, prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, i cittadini jugoslavi, e i loro superstiti, hanno diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti solo in quanto, per il periodo posteriore a quello per il quale i contributi sono stati rimborsati, essi soddisfacciano la condizione stabilita nella lettera a del predetto capoverso 2.

⁸ [RU 1952 289, 1957 422, 1972 2338 n. IV, 1978 420 n. II 5, 1996 208 art. 2 lett. o. RU 1996 688 art. 9]. Vedi ora l'O del 29 nov. 1995 (RS 831.131.12).

⁴ nei casi indicati ai capoversi 1 e 2, una rendita può essere accordata solo a contare dall'entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 24

¹ La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati in Belgrado il più presto possibile.

² Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale gli strumenti di ratificazione saranno stati scambiati.

Art. 25

¹ La presente convenzione è conclusa per un anno. Essa sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo che una delle Parti contraenti non la disdica mediante preavviso di almeno tre mesi.

² Qualora la presente convenzione fosse disdetta, i diritti per essa acquisiti saranno mantenuti. I diritti che siano per essere acquisiti saranno disciplinati mediante accordi.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Berna, l'8 giugno 1962, in due esemplari in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Saxer

Per la Repubblica popolare federativa di
Jugoslavia:

Dr. Sloven Smodlaka

Protocollo finale

Nel firmare, oggi, la convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali (chiamata appresso: convenzione), i plenipotenziari di ciascuna delle due Parti contraenti hanno concordato le seguenti dichiarazioni:

1. Conformemente all'articolo 2 della convenzione, l'articolo 90 della legge federale del 13 giugno 1911⁹ sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni che prevede una riduzione delle prestazioni accordate agli stranieri non è applicabile ai cittadini jugoslavi.
2. La convenzione è parimente applicabile ai superstiti di cittadini svizzeri e jugoslavi, qualunque sia la loro cittadinanza.
3. Sono considerati superstiti o figli nel senso della convenzione le persone designate come tali nella legislazione applicabile.
4. Il principio della parità di trattamento enunciato nell'articolo 2 della convenzione non si estende:
 - a. da parte svizzera:
 - alle disposizioni concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti facoltativa dei cittadini svizzeri all'estero,
 - alle prestazioni di soccorso corrisposte a invalidi svizzeri residenti all'estero;
 - b. da parte jugoslava:
 - alle disposizioni secondo cui una protezione speciale è concessa ai cittadini jugoslavi che hanno lavorato in un Paese terzo (art. 47 della legge sull'assicurazione-pensioni, art. 38 della legge sulle assicurazioni invalidità e altre).
5. Circa il pagamento delle prestazioni delle assicurazioni sociali jugoslave a cittadini svizzeri residenti in Paesi terzi, la non applicazione delle disposizioni legali jugoslave esigenti una autorizzazione per i pagamenti all'estero, stabilita nell'articolo 3 della convenzione, è motivata dalla parità di trattamento concessa dalla Svizzera ai cittadini jugoslavi, in virtù della quale questi beneficiano delle prestazioni delle assicurazioni sociali svizzere in qualsiasi Paese terzo.
6. Le disposizioni dell'articolo 5 della convenzione sono applicabili a tutti i lavoratori, qualunque sia la loro cittadinanza, salvo quelli indicati nella lettera c del detto articolo.
7. Quando, in applicazione dell'articolo 5 della convenzione, un lavoratore è soggetto alla legislazione svizzera, significa che, circa la sua posizione nelle assicurazioni svizzere, egli è considerato come se esercitasse la sua attività in Svizzera, salvo i lavoratori della navigazione marittima.
8. L'indennità forfetaria prevista negli articoli 7, lettera a, e 8, lettera c, della convenzione può essere chiesta, da un cittadino jugoslavo non risiedente in

⁹ RS **832.10**. Oggi: LF sull'assicurazione malattie, questo art. è abrogato.

Svizzera al momento nel quale l'evento assicurato è accaduto, a questo momento e, da un cittadino jugoslavo che ha già beneficiato della rendita in Svizzera, al momento della partenza definitiva dal territorio elvetico. L'importo dell'indennità corrisponde, secondo i casi, al valore attuale della rendita al momento nel quale l'evento assicurato è accaduto o al momento nel quale l'assicurato lascia definitivamente la Svizzera.

9. Circa il diritto alle rendite straordinarie, un cittadino jugoslavo, che lascia la Svizzera per un tempo non superiore a tre mesi ciascun anno civile, non interrompe la residenza in Svizzera nel senso degli articoli 7, lettera b, e 8, lettera d, della convenzione. In casi eccezionali, come per forza maggiore, una proroga del termine di tre mesi può essere concessa. Siffatta regola è applicabile per analogia la termine di residenza richiesto nell'articolo 23, capoverso 2, lettera b, per le rendite ordinarie. D'altra parte, i periodi durante i quali un cittadino jugoslavo residente in Svizzera è stata esonerato dall'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti non saranno considerati nel computo del termine previsto negli articoli 7, lettera b, 8, lettera d, e 23, capoverso 2, lettera b, della convenzione.
10. I rimborsi di contributi pagati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti che sono stati operati prima dell'entrata in vigore della convenzione non sono di ostacolo alla concessione di rendite straordinarie in applicazione degli articoli 7, lettera b, e 8, lettera d, della convenzione; in questi casi, tuttavia, l'importo dei contributi rimborsati è computato su quello delle rendite da pagare.
11. I contributi versati nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti che sono stati rimborsati ai cittadini jugoslavi non possono più essere ritrasferiti all'assicurazione svizzera. Nessun diritto può più derivare dai suddetti contributi nei confronti di questa assicurazione.
12. L'autorità competente di una delle Parti contraenti considererà benevolmente qualsiasi domanda dell'autorità competente dell'altra Parte contraente per una applicazione analoga dell'articolo 18, capoverso 4, della convenzione alle persone che possiedono la doppia cittadinanza svizzera e jugoslava.
- 12.^{bis} ¹⁰ Se i lavoratori jugoslavi non beneficiano già di una assicurazione per cure medico-farmaceutiche, giusta la legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, al datore di lavoro incombe il dovere di badare che una tale assicurazione sia stipulata e, in caso di omissione, di stipularne una a nome loro, con la possibilità di dedurre dal salario il contributo dovuto a questa assicurazione. Rimangono riservati accordi di tenore diverso fra le parti interessate.
13. a.¹¹ L'affiliazione all'assicurazione svizzera contro le malattie è facilitata nel modo seguente: se un cittadino di una delle Parti contraenti trasferisce il suo domicilio dalla Jugoslavia in Svizzera ed esce dall'assicu-

¹⁰ Introdotto dall'art. 6 dell'Acc. agg. del 9 lug. 1982, approvato dall'AF il 6 giu. 1983 e in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 1984 (RU **1983** 1606; FF **1982** III 989).

¹¹ Nuovo testo giusta l'art. 7 dell'Acc. agg. del 9 lug. 1982, approvato dall'AF il 6 giu. 1983 e in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 1984 (RU **1983** 1606; FF **1982** III 989).

razione jugoslava contro le malattie, deve essere ammesso, indipendentemente dall'età, da una delle casse-malati svizzere riconosciute, designate dall'autorità competente svizzera, e può assicurarsi sia per una indennità giornaliera che per cure medico-farmaceutiche, a condizione

- di adempiere le altre prescrizioni statutarie d'ammissione,
- di essere stato affiliato a uno degli enti competenti dell'assicurazione contro le malattie in Jugoslavia prima del trasferimento di domicilio,
- di chiedere l'ammissione in una cassa svizzera entro tre mesi a contare dalla cessazione dell'affiliazione in Jugoslavia e
- di non cambiare domicilio unicamente con lo scopo di seguire un trattamento medico o curativo.

Per quanto riguarda l'assicurazione per cure medico-farmaceutiche, alla moglie e ai figli di età inferiore a vent'anni di un cittadino di una delle Parti contraenti spetta il medesimo diritto d'ammissione in una cassa-malati riconosciuta, se essi soddisfano le condizioni sopracitate, la coassicurazione essendo assimilata all'affiliazione.

I periodi di assicurazione contro le malattie compiuti in Jugoslavia sono presi in considerazione per l'acquisizione del diritto alle prestazioni soltanto se, riguardo alle prestazioni in caso di maternità, l'assicurata è stata affiliata da tre mesi a una cassa-malati svizzera.

- b.¹² L'assegnazione di prestazioni dell'assicurazione jugoslava contro le malattie è facilitata nel modo seguente: se i cittadini di una delle Parti contraenti trasferiscono il domicilio dalla Svizzera in Jugoslavia e sono ivi affiliati all'assicurazione contro le malattie, beneficiano, come pure i membri della loro famiglia residenti in Jugoslavia, delle prestazioni dell'assicurazione malattia jugoslava a condizione che adempiano i presupposti richiesti dalla legislazione jugoslava. I periodi di assicurazione compiuti nell'assicurazione svizzera contro le malattie sono presi, all'occorrenza, in considerazione se il periodo decorrente fra l'uscita dall'assicurazione svizzera contro le malattie e l'ammissione in quella jugoslava non supera tre mesi.

Per i membri della famiglia del detto cittadino, il citato diritto è limitato alle prestazioni in natura.

14. Circa l'assicurazione contro la disoccupazione, ciascuna delle Parti contraenti applica esclusivamente le sue disposizioni legali nella materia. Conformemente all'articolo 3 della convenzione internazionale n. 2 dell'OIL del 28 novembre 1919¹³ sulla disoccupazione, che è stata ratificata dalle due Parti contraenti, i cittadini di una delle Parti che esercitano una attività lucrativa e sono assicurati contro la disoccupazione nell'altra Parte hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione di questa Parte alle stesse condizioni che i cittadini della detta Parte. Queste prestazioni

¹² Nuovo testo giusta l'art. 7 dell'Acc. agg. del 9 lug. 1982, approvato dall'AF il 6 giu. 1983 e in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 1984 (RU 1983 1606; FF 1982 III 989).

¹³ RS 0.823.11

sono, tuttavia, concesso solo fino a quando l'avente diritto soggiorni sul territorio della Parte che le accorda.

Il presente protocollo finale che è parte costitutiva della convenzione conclusa oggi tra la Svizzera e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali sarà ratificato e avrà effetto alle condizioni e per la durata di essa.

Fatto in due esemplari, in lingua francese, a Berna, l'8 giugno 1962.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Saxer

Per la Repubblica popolare federativa di
Jugoslavia::

Dr. Sloven Smodlaka

